

Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|--|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore) |

nella seduta del 22 luglio 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con reclamo del 19 maggio 2009 rimasto privo di riscontro, la ricorrente contestava alla propria banca, odierna resistente, la diminuzione del tasso creditore dal 2% allo 0,25% a decorrere dal 15 gennaio 2009 riconosciuto sul conto corrente n. 6920168 alla medesima intestato ed estinto nel novembre 2009. Lamentava che tale modifica delle condizioni contrattuali non era stata correttamente comunicata nelle forme previste dall'art. 118 T.u.b. Con ricorso datato 25 marzo 2010 e pervenuto alla Segreteria Tecnica il 29 marzo 2010, la ricorrente, nella persona dell'*"amministratore – liquidatore"* (qualifica testualmente dichiarata nel ricorso dal sottoscrittore del ricorso) ha adito l'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo *"l'accertamento del diritto ed il pagamento di interessi non liquidati sul conto corrente n. 6920168 [...]"* in relazione alla illegittima riduzione del tasso di interesse dal 2% allo 0,25% ed all'ulteriore riduzione dallo 0,25% allo 0,1%.

Con le controdeduzioni pervenute il 3.5.2010 la resistente ha eccepito l'intervenuto adempimento alle prescrizioni di cui all'art. 118 T.u.b. nella forma dell'invio di apposita documentazione contenente la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali relative al rapporto intercorrente con la ricorrente. Aggiunge che non soltanto la ricorrente non ha esercitato il diritto di recesso lasciando decorrere inutilmente il termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta di modifica, ma non ha mostrato alcun intento di recedere dal rapporto neppure a seguito della ricezione dell'estratto conto al 31.3.2009 che evidenziava il tasso già applicato a partire dal 15.1.2009. Ha sottolineato inoltre che a



seguito di valutazione commerciale delle istanze della ricorrente il tasso creditore è stato aumentato fino al valore dello 0,6% e registrato nell'estratto conto al 30.6.2009.

Con la presentazione del ricorso, la ricorrente ha allegato copia del reclamo del 19 maggio 2009 e degli estratti conto al 31.12.2008, 31.3.2009, 30.6.2009, 30.9.2009 e al 2.12.2009. La resistente, unitamente alle controdeduzioni, ha fornito copia del documento di sintesi del 17.12.2008, nonché gli estratti conto al 31.12.2009 ed al 30.6.2009.

La Segreteria Tecnica, espletando le funzioni di cui alla sez. IV, par. 1 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, nel curare la formazione del fascicolo da sottoporre a questo Collegio, ed al fine di definire la posizione del presentatore del ricorso nei confronti della ricorrente (che - nel ricorso - risultava essersi qualificato incompatibilmente come "amministratore - liquidatore"), ha acquisto in data 13 luglio 2010 la visura camerale della società ricorrente.

DIRITTO

In considerazione delle evidenze acquisite in atti, occorre preliminarmente accertare la sussistenza della legittimazione attiva della ricorrente ad adire l'Arbitro Bancario Finanziario, al fine di far valere il diritto dedotto. La *legitimatio ad causam* è infatti espressione del principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. In coerenza con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ciò comporta la verifica della sussistenza del presupposto, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al merito, dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.

Dall'esame della visura camerale della ricorrente, acquisita dalla Segreteria Tecnica, emerge che la medesima, già in liquidazione volontaria a decorrere dal 27 novembre 2008, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 gennaio 2010, con domanda del 14 gennaio 2010.

In considerazione di ciò, questo Collegio ritiene che la società ricorrente non fosse legittimata a presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario in epoca successiva alla cancellazione, difettando la medesima della legittimazione attiva in merito ai rapporti di credito. Da un lato è documentale che il ricorso sia stato formalmente presentato dalla società ricorrente per il tramite del suo "amministratore - liquidatore" (come indicato nel ricorso). Dall'altro è altrettanto pacifico (risultando in via documentale) che la società ricorrente, alla data di presentazione del ricorso (il 29.3.2010) risultasse, in realtà, cancellata dal registro delle imprese (cancellazione intervenuta il 28.1.2010).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, che ha riformato il sistema di diritto societario (a decorrere dal 1° gennaio 2004), non v'è dubbio che, ai sensi del comma 2° dell'art. 2495 cod. civ., l'estinzione della società di capitali intervenga all'atto della cancellazione della medesima dal registro delle imprese. In coerenza con tale innovazione sistematica del legislatore, la Suprema Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha recentemente confermato l'applicazione di tale principio anche alle società commerciali di persone, precisando che *"nel sistema è logico riconoscere al novellato art. 2495 c.c., un effetto espansivo che impone un ripensamento della pregressa giurisprudenza anche per le società commerciali di persone, in adesione ad una lettura costituzionale della norma. Le società in nome collettivo e in accomandita semplice non hanno personalità giuridica ma solo una limitata capacità per singoli atti di impresa e, con la cancellazione della loro iscrizione dal registro, come si estingue per l'art. 2495 c.c., la misura massima di detta"*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

capacità, cioè la personalità delle società che di essa sono dotate, deve logicamente presumersi che venga meno anche detta ridotta capacità delle società di persone, rendendola opponibile ai terzi con una pubblicità solo dichiarativa della fine della vita di essa, della stessa natura cioè di quella della loro iscrizione nel registro a decorrere dal 1 gennaio 2004 e per l'avvenire, come sopra già precisato” (Cass. SS.UU. n. 4062 del 22 febbraio 2010).

Nel caso di specie la cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese e, quindi, l'estinzione è intervenuta anteriormente alla data di presentazione del ricorso. Ne consegue che il ricorso risulta essere stato presentato da un soggetto non più esistente e, quindi, incapace e non legittimato a far valere la titolarità delle posizioni attive precedentemente ad essa riferibili. Essendo venuta meno la società, allo stesso modo, incapaci di produrre un qualsivoglia effetto sono i poteri di rappresentanza conferiti all'amministratore, prima, e liquidatore, dopo, della società; anche sotto questo profilo, i poteri di rappresentanza dichiarati dal sottoscrittore del ricorso appaiono dunque inficiati dall'intervenuta estinzione della società ricorrente.

Si deve dunque dichiarare l'improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva della ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO